BOZZA LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' SPORTIVE PER UTENTI SINGOLI E PER ATTIVITÀ DI GRUPPO ORGANIZZATE NELLE PALESTRE E NEGLI IMPIANTI NATATORI CONS

Premesso che le attività sportive sono praticate dall'utenza, sia a titolo individuale e sia in forma aggregata di gruppo, e organizzate dal CONS, dalle Federazioni e dalle Società affiliate, all'interno di impianti pubblici e privati, in gestione al CONS e Federazioni e/o Società affiliate, quali palestre, piscine o altre strutture, con il presente documento si riportano alcune norme di carattere generale aggiornate, in forma essenziale e non esaustiva, per tutte le attività individuali (*tempo libero*) e di gruppo organizzate (*senza contatto fisico interpersonale*) dell'utenza (*atleti, praticanti, allenatori, collaboratori, personale di supporto e/o di custodia/manutenzione*) allo scopo di consentire la pratica sportiva in sicurezza, evitando il più possibile, ogni forma di contagio.

Ad integrazione e precisazione delle disposizioni contenute nel **Decreto Legge (DL) n. 78/2020 e n. XX/2020,** nelle **Circolari** del Congresso di Stato, della Segreteria di Stato allo Sport e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, si stabilisce quanto segue:

1) Gli utenti non potranno accedere in **Palestre** e **Piscine**, in presenza di temperatura superiore a 37° gradi o di sintomi influenzali o respiratori. Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'entrata attraverso termo-scanner dal personale della struttura o delle Federazioni/Società affiliate o tramite autocertificazione. Il medesimo personale, nel rispetto delle norme sulla privacy, dovrà redigere e mantenere un registro delle presenze, con il nominativo e un contatto telefonico per 14 giorni, trascorso i quali lo stesso deve essere cancellato.
2) Stante l'obbligo di segnaletica informativa sul distanziamento fisico e sulle misure di prevenzione adottate nelle diverse strutture, l'utenza, sia individuale, sia di gruppo, deve rispettare le indicazioni impartite dal personale della struttura, istruttori e/o addetti al salvamento e laddove possibile, tenere separati gli accessi in entrata e in uscita**.**
3) Le attività dovranno essere programmate, pianificando gli accessi con orari prestabiliti, anche tramite prenotazione telefonica per le attività individuali (es. *tempo libero in Piscina*) e l'accesso sarà regolamentato, in modo da evitare assembramenti.

   Le attività Federazioni e/o Società affiliate, organizzate per gruppi, saranno svolte in fasce orarie dedicate e separatamente dalle attività a titolo individuale. E' fatto l'obbligo di indossare la mascherina all'accesso e all'uscita dalle strutture, durante l'utilizzo degli spogliatoi e per tutta la permanenza nelle strutture sportive in assenza di attività fisica.

   In Palestra, l'accesso alle sale deve avvenire con calzature apposite, diverse da quelle utilizzate all'esterno, e possibilmente con la suola sanificata con prodotti messi a disposizione dalla struttura o in alternativa con copri scarpe monouso.

   In Piscina, l'accesso sarà consentito come da apposito Regolamento.
4) **In Palestra**, devono essere ridotti al minimo i contatti fra istruttore/utente e non sono consentiti quelli fra utenti, se non conviventi. Qualora si renda necessario, l'istruttore e/o il personale di supporto, chiamato ad intervenire sull'utente, deve munirsi di mascherina e provvedere alla sanificazione della parte da trattare prima di eseguire la prestazione e devono igienizzare con regolarità, durante i trattamenti, le mani o sostituire i guanti.

   In Piscina, i contatti in acqua, fra utente e istruttore, sono consentiti.
5) All'entrata delle strutture, come nelle zone reception/cassa, spogliatoi e servizi igienici, devono essere presenti dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Alla reception e/o cassa deve essere presente un panello separatore.
6) Gli spazi organizzati nelle aree spogliatoi e docce, devono rispettare le distanze minime di almeno **un (1) metro** (*es. postazioni d'uso alternato o separato da apposite barriere*).
7) Per ogni struttura sportiva, sarà definito il numero massimo di persone (*sia individuale, sia organizzato in gruppi*) a cui sarà consentito l'accesso contemporaneo negli spogliatoi e negli

spazi riservati alle attività, come pure il posizionamento degli attrezzi e delle macchine, anche delimitando, se necessario, le zone specifiche al fine di garantire la distanza di sicurezza:

a) **Palestre**: Un (1) metro per le persone mentre non svolgono attività fisica; almeno due (2) metri durante l'attività fisica per una area di almeno **quattro (4) metri quadri**.
   Per ogni struttura sarà definito il numero massimo di persone consentite contemporaneamente negli ambienti, che potrebbe essere inferiore, nel caso d'uso di spogliatoi.

b) **Piscine**: Almeno due (2) metri in acqua e comunque considerando la densità d'affollamento in vasca, con un indice di **sette (7) metri quadri** di superficie d'acqua a persona.
   Nel Multieventi ad esempio, sarà consentito l'accesso di un numero massimo di 30 di utenti singoli (*tempo libero*), da suddividersi per genere e per ogni sessione, e di massimo 40 persone per le attività di gruppo organizzate dalle Federazioni e/o Società affiliate.

8) Non è consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti, quali asciugamani, accappatoi o altro, si consiglia di utilizzare un tappetino personale che non va scambiato con altri.

9) Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli armadietti. Non è consentito, di norma, l'uso promiscuo degli armadietti e si raccomanda di usare sacchetti per riporre i propri effetti personali. Fazzoletti, bende, cerotti, guanti, mascherine o altri materiali usati dovranno essere messi in appositi sacchetti e deposti in contenitori per rifiuti appositamente segnalati.

10) Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'**Allegato 6 del DL n.78/2020**. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto dell'impianto qualora presente, ovvero in capo all'utente, a cui è fornito tutto il necessario in assenza di suddetto personale.

11) I servizi igienici potranno essere utilizzati dagli utenti se sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'**Allegato 6 del DL n.78/2020**. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto dell'impianto qualora presente, ovvero in capo all'utente, in assenza di suddetto personale.

12) All'interno dello spogliatoio, laddove presenti, è consentito l'uso di un solo phon per volta.

13) Nelle palestre, le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo, laddove presenti, devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'**Allegato 6 del DL n.78/2020**. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto della Federazione e/o Associazioni ovvero in capo all'utente, in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario.

    Nei pressi di ogni macchina deve essere presente un dispenser con gel o guanti monouso.

    Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati e si sconsiglia l'uso "*a circuito*" degli attrezzi senza opportuna sanificazione.

14) Il personale di custodia è tenuto al controllo della sicurezza e del distanziamento sociale dei singoli utenti (*tempo libero*) mentre spetta di norma, al personale Federazioni e/o Società affiliate, assicurare il rispetto di tali norme per le attività di gruppo.

15) Le Federazioni e/o Società affiliate possono prevedere ulteriori protocolli, in merito alle modalità d'accesso e d'uso degli spazi nonché l'utilizzo delle attrezzature in conformità con le presenti Linee Guida, allineate con normative sportive di riferimento internazionale, purché non in contrasto, con le disposizioni di Legge.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI CUSTODIA e SINGOLI GESTORI

a) E' fatto obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata e alla fine di ogni corso, con particolare attenzione ai pavimenti con le modalità previste all'**Allegato 6 del DL n.78/2020**.

b) I servizi igienici e docce, saranno sanificati più volte durante la giornata e alla disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura dell'impianto.

c) Il personale di custodia, di pulizia incaricati o il singole gestore degli spazi dovrà provvedere alla detersione e disinfestazione quotidiana delle superfici, mediante prodotti e modalità indicate all'**Allegato 6 del DL n.78/2020**, con particolare attenzione a oggetti comuni, quali porte, finestre, maniglie, tavoli, rubinetti, pulsanti, POS, ecc. e non sono computati nel numero di persone di cui al punto 7 a).

d) L'uso della sauna, laddove presente, non è consentito. Evitare uso di nebulizzatori e spray**.**

e) Gli strumenti di pulizia dovranno essere cambiati, tra spazi frequentati dal pubblico e quelli riservati al personale dipendente, prevedendo nell'arco della giornata, i momenti più idonei per la sanificazione degli ambienti in assenza di utenza.

f) Si dovrà garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti.

g) Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati a tale scopo solo se ne prevedono il ricircolo dell'aria, purché periodicamente puliti (*in particolare le alette di ventilazione vanno periodicamente pulite e filtri periodicamente puliti o sostituiti*). Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico al 75%, asciugando successivamente.

h) Il personale di custodia, di pulizia incaricati o il gestore della struttura, ha l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale durante le attività di pulizia, mediante l'uso di dispositivi di protezione (mascherina facciale, uniforme e guanti) e Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sessione di pulizia. L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i dispositivi di protezione e Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere riposto nella indifferenziata.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PISCINE

i) Gli addetti al salvamento, che per lo svolgimento delle loro attività, operano fuori dall'acqua, saranno tenuti a controllare la sicurezza dei bagnanti, per le disposizioni di sicurezza e di non assembramento del tempo libero e non sono computati, quindi, nel numero di persone di cui al punto 7 b).

j) Per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, per il periodo d'emergenza sanitaria, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5–7.5. Tali limiti devono essere rigorosamente assicurati in presenza dei bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di ogni due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.

k) Prima dell'apertura della vasca, il Responsabile della Piscina, o suo incaricato, dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione, a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al **Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10**, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

San Marino, XX maggio 2020/1719 d.F.R.